



FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio - Società Cooperativa

Via B. Buozzi n. 54 – CAP. 50013 – Campi Bisenzio (FI)

Tel.: 055/875071 – Fax: 055/890357

Email info@creditoflorentino.it/ sito internet: www.creditoflorentino.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze n. 00453780488

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 3529.20 - cod. ABI 8427.7

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164625

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza:

Nome e Cognome / ragione Sociale

Sede / Indirizzo

Telefono / e-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Num. delibera iscriz. all'Albo / elenco

Qualifica

CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO

Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro affinché vengano dalla stessa custodite.

La banca si obbliga a restituire dette somme a richiesta del cliente.

È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di credito.

I depositi a risparmio possono essere:

- in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
- in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.

Il deposito a risparmio è rappresentato da un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore e che presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

LIBRETTI NOMINATIVI

Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto.

I prelevamenti possono essere effettuati solo dall'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.

L'ammontare del deposito non ha limiti.

È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00.

LIBRETTI AL PORTATORE

Titolar del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche,.

Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.

Il saldo dei libretti al portatore, così come previsto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, non può essere pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento di libretti al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 può avvenire solo per il tramite intermediari abilitati. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore (art. 58, comma 3, d.lgs. 231/2007).

È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previste;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
- rischio controparte. A fronte di questo rischio la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante titolare di un deposito nominativo una copertura fino a 100.000,00 euro.



CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSI	
Tasso fisso Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 27%)	0,125 %
Tasso effettivo globale annuo al lordo delle ritenute fiscali	0,125078 %
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori	Attualmente 27,00%
Tasso effettivo globale annuo al netto delle ritenute fiscali	0,91307 %

Capitalizzazione degli interessi	periodicità semestrale
Modalità di calcolo degli interessi	gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365/366 giorni).

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI	
Spese per accensione rapporto	Zero
Spese per estinzione rapporto	Zero
Spese per comunicazione (L. n. 154 del 17/02/1992)	€ 1,50
Spese per comunicazione delle condizioni	€ 1,00
Per rinnovo (sostituzione-duplicazione) libretto	Zero
Spese gestione annuale	€ 6,00 con recupero di un massimo di € 3,00 ad ogni liquidazione semestrale, ovvero fino alla concorrenza degli interessi netti maturati.
Costo per operazione	Zero



VALUTE E DISPONIBILITA'	
Valute sui prelevamenti	giorno del prelevamento
Valute sui versamenti	giorno del versamento
Limite prelievo giornaliero	€ 1.500,00
Preavviso per prelievi superiori al disponibile giornaliero	minimo 3 giorni
Commissioni sui prelievi, in eccedenza al disponibile giornaliero, senza preavviso	0,050%
ALTRE SPESE	
Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente nella misura prevista dalla legge	(imposta di bollo attuale) € 14,62



RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Via B. Buozzi 54 - cap 50013 – Campi Bisenzio (FI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it (e).

LEGENDA

Imel	Istituto di moneta elettronica.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito.
Tasso creditore	Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi
Spese di liquidazione	Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese.